

TAR. Incarichi di natura direttiva “a contratto” nella giurisdizione del giudice ordinario

Venerdì 19/2/2021 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Questo poiché è "assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarità dell'incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante - ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale - la predisposizione di una graduatoria degli idonei" (Sentenza n. 279 del 10/02/2021 TAR Calabria).

La giurisprudenza ampiamente consolidata ha chiarito che la controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva "a contratto", ai sensi dell'articolo 110, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne una procedura che difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità, dato che detta procedura non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, essendo piuttosto finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 03/05/2019, n. 2867; Consiglio di Stato, sez. V, 04/04/2017, n. 1549; Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2017, n. 2526; Cassazione civile, Sez. lav. 13/01/2014, n. 478; Cassazione civile, Sez. lav. 19/03/2015, n. 5516; Cassazione civile Sez. Un. 04/09/2018, n. 21600; T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 10/03/2020, n.108).